

ragione in un caso come quello di specie, sembra davvero difficile poter considerare le norme del 1924 e del 1928 come diritto vivente rispetto alle successive leggi sulla scuola. Dunque, pare difficile che le obiezioni di inammissibilità sull'ordinanza del TAR Veneto possano essere superate.

L'ideale sarebbe probabilmente un intervento del legislatore che ponga i principi che abbiamo ricordato e affidi ai singoli istituti scolastici un ampio margine di discrezionalità, che consenta di trovare la soluzione più acconcia alla realtà sociale della singola comunità scolastica. Il nostro legislatore, però, sembra assai "distratto" rispetto a queste problematiche. Allora ha ragione chi (Randazzo) propone che nel frattempo si consolidi una lettura «conforme» a Costituzione delle norme vigenti.

La Costituzione italiana sopravvenuta alle norme del 1924 e del 1928 che prevedono i crocefissi nelle scuole ha comportato di certo il superamento dello Stato confessionale e valorizza ogni forma di pluralismo, compreso quello religioso. Dunque, come già si è detto, alla luce del nuovo contesto costituzionale gli elenchi degli arredi scolastici non possono più essere letti come implicanti l'*obbligo* di esporre i crocefissi nelle scuole, ma neppure si deve accedere necessariamente alla soluzione opposta di far derivare dai principi costituzionali il *divieto* di esporre simboli religiosi nelle scuole. Anzi, il divieto di esporre i simboli religiosi non interpreterebbe affatto quella laicità positiva e pluralistica di cui si fregia la Costituzione italiana. Dunque, le norme che prevedono l'esposizione dei crocefissi nelle scuole non sono state abrogate e perciò sono tuttora vigenti, senza che da esse possa farsi discendere un obbligo positivo o negativo di affissione del crocefisso. Ma questo non deve sconcertare. Una norma giuridica non opera solo per obblighi e divieti, venendo meno i quali, svanisce la norma stessa. La *norma* continua a permanere nell'ordinamento; e dunque *di norma* il crocefisso dev'essere esposto, a meno che altre esigenze costituzionalmente imposte caso per caso ne esigano la rimozione, secondo le valutazioni della singola comunità scolastica.

Ad una tale interpretazione sarebbero tenuti tutti gli istituti scolastici ed eventualmente tutti i giudici comuni chiamati a risolvere i casi controversi. Di certo sarebbe assai utile che una tale interpretazione fosse autorevolmente avvalorata anche da un intervento della Corte costituzionale. Chissà se, nonostante gli ostacoli di inammissibilità, la Corte riuscirà ad individuare un modo per intervenire su questo problema: dopo tutto già in altri casi la Corte ha saputo trovare nei suoi modelli decisori anche pronunce interpretative di inammissibilità.

SULL'IMPUGNABILITÀ DELLE NORME RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DEL CROCEFISSE NELLE SCUOLE PUBBLICHE

di GIOVANNI CIMBALO*

SOMMARIO: 1. La Legge di delega n. 1601 del 1922 e norme regolamentari del 1923. – 2. La l. 28 luglio 1967, n. 641 e la Circolare 19 ottobre 1967, n. 361 (prot. MPI 2527), «Edilizia e arredamento di scuole dell'obbligo: l. 28 luglio 1967, n. 641, artt. 29, 30». – 3. Balcanizzazione del sistema di istruzione pubblica e autonomia scolastica.

1. Mi unisce all'amico Bin la scarsa considerazione che, almeno in un primo momento, ho avuto dell'importanza del problema. Ma le richieste di discutere della questione sono cresciute e allora la materia è divenuta oggetto di un dibattito, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. Vi hanno partecipato insieme a me – come è tradizione di questo tipo di incontri – persone su posizioni contrapposte come l'amico Prof. Raffaele Coppola¹.

Tuttavia proprio in quella occasione – nel preparare il mio intervento – mi sono accorto di quanto lacunosa fosse la ricostruzione delle fonti e a ciò credo di aver progressivamente posto rimedio con interventi sul *forum* di "Quaderni costituzionali" e altrove². Si è trattato di "approfondimenti in

* *Ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Bologna.*

¹ Si veda il dibattito: *Laicità dello Stato e esposizione dei simboli religiosi negli edifici pubblici* tenutosi il 23 aprile 2003 a Bologna nell'ambito dei «Mercoledì di Irnerio» organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna al quale, oltre allo scrivente, hanno preso parte come relatori il Prof. Raffaele Coppola e i dottori Antonello De Oto e Francesco Patruno. Il dibattito può essere riascoltato collegandosi al sito, <http://ecclesiastico.giuri.unibo.it>.

² Si veda a riguardo il mio articolo *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici* di prossima pubblicazione. Per una contestualizzazione

itinerare" ed è questo il motivo per il quale intervengo anche in questa occasione, poiché mi sembra utile puntualizzare alcune cose.

Il prof. Ceccanti nella relazione introduttiva si è fatto molte domande e nel breve spazio qui disponibile non è possibile rispondere a tutte. Tuttavia mi sembrano pregiudiziali e ineludibili quelle relative alle norme in vigore e alla loro natura, nonché al valore del simbolo nella volontà del legislatore. Se si assume come norma fondante dell'esposizione del crocifisso l'art. 108 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 finiamo per trovarci – sostengono in molti – di fronte ad una norma amministrativa non immediatamente impugnabile davanti alla Corte costituzionale.

Tuttavia una più attenta ricostruzione della genesi dei provvedimenti in materia ci dice che:

1) La legge di delega 3 dicembre 1922, n. 1601 (*G.U.* n. 393, 15 dicembre 1922, p. 1) concedeva pieni poteri al Governo per «... il riordino del sistema tributario e della pubblica amministrazione» al fine di «... ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici e istituti, renderne più agili le funzioni e diminuirne le spese». Per raggiungere tale scopo si concedeva al Governo fino al 31 dicembre 1923 la facoltà di «... emanare disposizioni aventi valore di legge» (art. 1). Si stabiliva altresì all'art. 2 del medesimo provvedimento che «... entro il mese di marzo 1924 il Governo del Re darà conto al Parlamento dell'uso della facoltà conferita dalla presente legge»;

2) Che proprio in virtù di tale delega il Ministro Gentile emanò un pacchetto organico di provvedimenti, finalizzati a dare attuazione alla riforma della scuola, del quale facevano parte tra l'altro:

a) La Circolare Ministero Pubblica Istruzione 22 novembre 1922, n. 68, con la quale viene reintrodotta l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, quale momento preparatorio di carattere strumentale e organizzatorio concernente la ridefinizione dell'assetto della scuola pubblica;

b) Il Regio Decreto 1 ottobre 1923, n. 2185, atto normativo con il quale la religione cattolica apostolica romana diviene fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica, reimpostando l'intero sistema scolastico del paese;

c) La Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 8823 del 1923 che, venendo incontro alle richieste successivamente avanzate dai valdesi a fronte dell'introduzione dell'insegnamento della religione cattolica, consente di sostituire il crocifisso con «... una immagine del Redentore in una

del problema nella più generale politica ecclesiastica mi sia consentito il rinvio a G. CIMBALO, *Scuola pubblica e istruzione religiosa: il Concordato tradito*, in *Quad. di Dir. e pol. eccl.*, 2004/1, *passim*.

espressione significativa che valga a manifestare il medesimo altissimo ideale che è raffigurato nel crocifisso, per esempio Cristo e i fanciulli».

Questa sintetica ricostruzione ci dà la possibilità di trarre alcune prime conclusioni. I provvedimenti citati fanno parte di un unico disegno riformatore, attuato attraverso lo strumento della delega, mediante l'emanazione di atti aventi valore di legge. Questa intenzione è confermata dalla relazione sull'uso dei poteri straordinari presentata da Mussolini al Senato il 31 maggio 1924 con riferimento alla citata l. n. 1601 del 1922. In buona sostanza queste norme costituiscono elemento essenziale del disegno gentiliano per dare attuazione all'insegnamento diffuso della religione cattolica nella scuola pubblica e non contengono alcun riferimento al crocifisso come simbolo avente valore universale, essendone circoscritta l'efficacia all'attuazione di un disegno di ridefinizione, secondo i parametri della filosofia idealistica, dell'assetto della scuola pubblica³, ai fini di rendere efficace e possibile l'insegnamento diffuso della religione, introdotto dal Regio Decreto 1 ottobre 1923, n. 2185. Si spiega così la convergenza – all'epoca – dello stesso Croce sui contenuti della riforma scolastica varata da Gentile sulla quale egli espresse, in un primo momento, apprezzamento.

Il valore di «marcatore culturale» attribuito al crocifisso – in qualche modo indipendente dall'insegnamento diffuso della religione cattolica – è dunque postumo e comunque decontestualizzato rispetto alla normativa segnalata. Esso non rispecchia l'intento che il legislatore storico intendeva perseguire. Risulta perciò completamente destituita di fondamento la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato nel parere del 27 aprile 1988, n. 63, che costituisce la base dei successivi pareri degli uffici dell'avvocatura dello Stato⁴.

Da quanto esposto consegue inoltre che la norma da impugnare non è – a nostro avviso – il Testo Unico del 1924, emanato con r.d. 30 aprile 1924, n. 965, art. 118 o quello del 1928 che totalmente lo riprende, ma più agevolmente la norma originaria e risalente: il r.d. 1 ottobre 1923, n. 2185 e la l. n. 1601 del 1922 in forza della quale esso fu emanato, nonché gli atti connessi e successivi ad esso, finalizzati all'insegnamento diffuso della religione cattolica nella scuola pubblica. Consegue quindi il diretto collegamento delle norme e dei provvedimenti citati con l'insegnamento diffu-

³ S. VENTURA, *La politica scolastica*, Bologna 1998; L. RUSSO, *Segmenti e bastoncini*, Milano 1997; T. TOMASI, *La scuola italiana dalla dittatura alla Repubblica*, Roma 1976.

⁴ Per una più completa panoramica della successiva evoluzione giurisprudenziale della questione, v. G. CIMBALO, *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi*, cit.

so della religione – peraltro abrogato a seguito delle modificazioni introdotte con il Concordato del 1984. Da qui il corretto riferimento della Cassazione Penale alla riforma del Concordato, là dove essa rimuove dalle norme pattizie e dal nostro ordinamento, con riferimento all'art. 9 dell'Accordo di Villa Madama e all'art. 1 del Protocollo Addizionale, l'insegnamento diffuso della religione nella scuola pubblica⁵.

Ogni considerazione sulla natura delle norme contenute nel T.U. del 1924 e nel T.U. del 1928 appare – a mio avviso – interessante, ma per molti versi fuorviante ai fini dell'impugnabilità delle norme davanti alla Corte costituzionale⁶. Valorizzare i contenuti di tali provvedimenti ha l'effetto di decontestualizzare l'introduzione del crocifisso nelle scuole, alimentando l'equivoco di un supposto valore culturale universale del simbolo nel contesto dell'organizzazione scolastica.

2. Se le considerazioni prima sviluppate non fossero sufficienti si fa notare che le norme regolamentari da tutti citate e contenute nei T.U. del 1924 e del 1928, trovano comunque un successivo richiamo nell'art. 30 della l. 28 luglio 1967, n. 641⁷ e nella Circolare 19 ottobre 1967, n. 361 (prot. MPI 2527), «*Edilizia e arredamento di scuole dell'obbligo: l. 28 luglio 1967 n. 641, art. 29, 30*»⁸, provvedimenti emanati, non a caso conte-

⁵ Corte di Cassazione - Sez. IV penale - 1 marzo 2000, n. 439 (dep. 6 aprile 2000) - Pres. Battisti - Rel. Bianchi - Est. Colaianni - P.M. Geraci - Ric. Montagnana, in *Giur. cost.*, 2000, 1121 ss., nonché in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000/3 con nota di A. DE OTO, *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una «laicità effettiva»*, 837 ss.

⁶ Sul punto vedi comunque TAR Veneto, Ordinanza, 13 novembre 2003, n. 56.

⁷ Art. 30 (*Sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie*). La facoltà spettante al Ministro della P.I., a norma degli artt. 119, 120, 121 del Regolamento Generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

«All'onere relativo si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale d'arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai Comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

La corresponsione del sussidio è subordinata all'avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal Provveditore agli studi».

⁸ Circolare M.P.I. 19 ottobre 1967, n. 367 (prot. 2527) «*Edilizia e arredamento di scuole dell'obbligo: l. 28 luglio 1967, n. 641: artt. 29 e 30*», in *Bollettino Ufficiale - Ministero della Pubblica Istruzione, parte prima - Anno 94°*, n. 40-41, Roma 1967. La circolare riguarda l'applicazione della l. 28 luglio 1967, n. 641 in materia di contribu-

stualmente, al d.m. 30 giugno 1967, n. 756 (*G.U.* 29 agosto 1967, n. 216), «*Approvazione dei nuovi programmi per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria superiore*».

Nell'allegato B della circolare appena citata si dispone relativamente all'arredamento scolastico e, richiamati gli artt. 120 e 121, r.d. n. 1297 del 1928 e l'art. 30, l. n. 641 del 1967, si fornisce lo schema di richiesta di contributi – da compilarsi a cura dei Comuni – per provvedere alla fornitura dell'arredo scolastico. È qui che si menziona come primo arredo il crocifisso, privato tuttavia di ogni riferimento ai programmi scolastici, pur essendo ancora vigente all'epoca l'art. 36 del Concordato del 1929. Vi è dunque – contrariamente a quando comunemente si ritiene – comunque una norma di legge da impugnare davanti alla Corte costituzionale, in modo da privare di efficacia, nel caso che di tale legge venga acclarata l'inconstituzionalità, la norma amministrativa connessa, superando ogni polemica e distinguo sulla natura legislativa dei provvedimenti amministrativi inglobati dai Testi Unici: art. 118, r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e art. 10 e allegato C al r.d. 26 aprile 1928, n. 1297⁹.

Prima di procedere in tale direzione c'è da chiarire se la normativa del 1967 è abrogata dalla l. 23 dicembre 1991, n. 430, art. 2, richiamata dal T.U., d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 107 (materne), 159 (elementari), 190 (medie).

È pur vero che nell'elencazione puntuale delle suppellettili che com-

ti ai Comuni i quali intendano adibire ad uso scolastico locali di loro proprietà e dispone che l'arredo delle aule delle scuole elementari e medie debba comprendere anche il Crocifisso:

«Ai fini suddetti si precisa che l'arredamento di un'aula è così costituito: *Scuole elementari*: a) Crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) tavolini e seggiole per gli alunni; d) tavolino e scrivania con due poltroncine per l'insegnante; (...) *Scuole medie*: 1) Aule normali: a) Crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) tavolini e seggiole per gli alunni; d) tavolino o scrivania con due poltroncine per l'insegnante; (...) 2) Locali per le osservazioni ed elementi di scienze naturali, applicazioni tecniche ed educazione artistica: a) Crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) banchi-cattedra per l'insegnante con due seggiole; d) banchi per gli alunni; (...). Nessuna disposizione prescrive l'affissione del crocifisso nelle aule delle scuole materne, anche perché detta scuola è stata istituita dallo Stato a livello nazionale con legge del 1968.

⁹ Si è disquisito, chiedendosi se le norme citate siano da considerarsi norme amministrative, oppure atti aventi forza di legge, avendo riordinato organicamente una disciplina sia legislativa che amministrativa, e ciò ai fini della loro sottoponibilità all'esame della Corte costituzionale. L'esistenza della citata l. 28 luglio 1967, n. 641 rende inutile il quesito e la risposta. Sul punto vedi comunque la citata ordinanza 13 novembre 2003, n. 56 del TAR Veneto.

pongono l'arredo si fa riferimento esplicito solamente all'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco per la materna (art. 107, punto 2). In modo più chiaro ed esplicito l'art. 159 stabilisce: «Spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari». Di contenuto analogo le altre norme citate che non fanno riferimento alcuno al crocefisso come arredo.

Tuttavia la norma finale di chiusura del Testo Unico, all'art. 676, recita: «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». La norma appena citata non è felice e chiara nella sua formulazione¹⁰. Pertanto riteniamo che, nel dubbio, il giudice investito della questione deve – come ha fatto – rinviare all'esame della Corte costituzionale ma – a nostro avviso – anche con riferimento agli artt. 29 e 30 della l. del 1967 e alla relativa circolare citata, per contrasto con gli artt. 3, 8, 19, 21, 33, comma 1, e 97 Cost., nonché per contrasto con l'art. 7 Cost., laddove esso richiama i Patti Lateranensi e quindi le sue modifiche, segnatamente l'art. 1 del Protocollo Addizionale che ha riconosciuto non più in vigore l'art. 1 dello Statuto Albertino che prevedeva che la regione cattolica fosse la religione dello Stato.

Del resto c'è da riflettere sul fatto che l'esposizione del crocefisso non avviene in un luogo a caso. Esso – benché non sia previsto da alcuna norma – è posto o dietro l'insegnante, a significare che da quel simbolo, da quella matrice, discende l'insegnamento impartito, o viene posto sopra la porta della classe, a simboleggiare con il passaggio di studenti e docenti sotto di esso, sottomissione o comunque l'accettazione di porsi sotto la sua protezione. Come si vede il messaggio lanciato attraverso l'esposizione simbolica del crocefisso, per le modalità con le quali viene resa operativa, non è collegabile al patrimonio storico del popolo italiano (art. 9 Accordo di villa Madama, 1984), bensì ad un inaccettabile ed anacronistico impero della religione sulla scienza ed il sapere.

¹⁰ Si vedano tuttavia le acute osservazioni di Sergio Lariccia sviluppate nel dibattito sul *Forum dei Quad. Cost.*

3. Rilevo infine che recentemente autorevole dottrina¹¹ si è chiesta se, tenendo conto della l. n. 62 del 2000, art. 1, comma 3, con la quale si balcanizza il sistema di istruzione pubblica¹² e dell'insieme dei provvedimenti attuativi dell'autonomia scolastica, non si debba consentire alle singole scuole, quando non alle singole classi, di scegliere se affiggere o meno il crocefisso.

L'ipotesi appare quanto meno vetusta, in quanto riprodurrebbe gli orientamenti del Consiglio di Stato nella seconda metà del 1800 relativi all'insegnamento della religione nella scuola¹³. Tuttavia non si tratterebbe in questo caso di un ritorno alla duttilità – tutta liberale – nella gestione del problema, ma di un rifiuto di considerare i problemi posti dalla mutata composizione della società italiana che ha bisogno – ad avviso di chi scrive – della laicità della scuola pubblica per affrontare i problemi posti dal multiculturalismo¹⁴ e dal pluralismo religioso che caratterizza ormai la società italiana¹⁵.

Entrando nel merito del problema ci chiediamo se si vuole arrivare alla possibilità di stabilire Comune per Comune se affiggere o meno il crocefisso sulla base degli orientamenti dei Consigli comunali, al mutare delle maggioranze, mediante l'approvazione di apposite delibere e ad analoghi provvedimenti da parte delle Amministrazioni Provinciali, a secondo delle rispettive competenze. E poi come individuare il fornitore, come fare l'acquisto? Prendiamo in esame la delibera approvata dal Comune di Verona e quella della Provincia di Verona: il fornitore che fa i crocifissi migliori è quello che usa il legno e non la plastica. I crocifissi vengono acquistati, stoccati presso un locale che funge da deposito e possono essere ritirati a richiesta dei Presidi. Nulla si dice sull'eventuale restituzione del crocefisso al mutare delle maggioranze nella scuola o

¹¹ R. BOTTA, *Autonomia scolastica e simboli religiosi*, in *Il Corriere giuridico*, n. 1/2004, 235 ss.

¹² C. MARZUOLI, *L'istituto scolastico autonomo*, in *Istruzione e servizio pubblico*, a cura di C. Marzuoli, Bologna 2003, 89-120; G. CIMBALO, *Le regioni alla ricerca di una identità inesistente*, Torino 2003.

¹³ Sulle note vicende per tutti A. TALAMANCA, *Libertà della scuola, libertà nella scuola*, Padova 1975; G. CIMBALO, *Programmi scolastici della scuola pubblica elementare e materna, insegnamento della religione e profili di costituzionalità*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1979/4, 1085, n. 11.

¹⁴ Per tutti: A. FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, Roma-Bari 2001.

¹⁵ V. sul pluralismo e l'integrazione culturale nella scuola di oggi L. ZANNOTTI, *La libertà di insegnare nella scuola che cambia*, in *Istruzione e servizio pubblico*, cit., 271 ss.

nei Consigli comunali o provinciali¹⁶. Una soluzione veramente singolare!

Un'ultima considerazione: per ognuno di noi i simboli, e tra questi quelli religiosi, evocano qualcosa ma non per tutti la stessa cosa. A chi scrive, al momento, il simbolo della croce ricorda le guerre di religione in Europa e le stragi fatte in nome di quelle ragioni. Ricordo Giovanni Huss e le popolazioni europee che soffrirono morte e distruzione in nome delle guerre di religione, ricostruite in modo affascinante e efficace nel bel romanzo di Luther Blisset, oggetto di una mia recente rilettura¹⁷. E allora? Dovrei sentirmi esaltato da quel simbolo? Si è detto «... ma in fondo la croce non fa male a nessuno, è lì». Ma dove viene affissa? Qualcuno ha mai detto o ha mai disposto che il crocifisso venga affisso sullo scuro della finestra? O accanto all'armadietto o in basso a destra sul lato della cattedra? No, il crocifisso sta dietro le spalle dell'insegnante, in una posizione ideale per sottolineare il rapporto fra il crocifisso, l'insegnante e la classe. Come non pensare all'insegnamento della religione come fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica? Come non pensare che così facendo l'arte e la scienza non sono liberi e soprattutto non ne è libero l'insegnamento?

LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA TRA LIBERTÀ DI COSCIENZA E INTERESSE DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

di LEOPOLDO COEN*

SOMMARIO: 1. Una motivazione elusiva in tema di riparto della giurisdizione. - 2. Risputa la teoria della degradazione dei diritti. - 3. La questione irrisolta delle controversie sui rapporti individuali di utenza con soggetti privati. - 4. Chi pone un limite all'arbitraria espansione della giurisdizione amministrativa? - 5. Postilla.

1. Il mio intervento tocca prevalentemente profili di diritto amministrativo, piuttosto che di diritto costituzionale, ed è sollecitato dalla lettura di un passo dell'ordinanza di rinvio del TAR Veneto alla Corte costituzionale.

Sorprende infatti il passaggio della motivazione in cui il giudice amministrativo afferma la propria giurisdizione sul caso, quasi considerandola del tutto pacifica. Il passo sorprende sia per il modo sbrigativo e non argomentato con cui la questione è risolta, mentre rimangono implicite alcune premesse di assai dubbia consistenza teorica, sia per il merito della conclusione cui il giudice perviene. Anticipando quanto verrà sviluppato nel contesto del discorso, intendo dire che dissento tanto dai presupposti teorici su cui il giudice fonda (implicitamente) la propria giurisdizione, quanto, va da sé, dalla conclusione cui perviene, perché, a mio modo di vedere, competente a pronunciarsi su queste fattispecie è il giudice ordinario.

I passaggi in cui si articola l'ordinanza di rinvio alla Corte sono, in sintesi, tre: *a)* la situazione soggettiva del ricorrente si qualifica in termini di interesse legittimo: la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; *b)* le norme censurate sono tuttora in vigore, non essendo state implicitamente abrogate, quindi la questione è rilevante; *c)* esse specificano il contenuto

¹⁶ I testi delle Delibere sono rinvenibili sul sito *ecclesiastico.giuri.unibo.it/documenti/*.

¹⁷ L. BLISSET, *Q*, Torino 1997.

* *Associato di Diritto amministrativo, Università di Ferrara.*